

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 23/C

N. 24/C

N. 25/C

(2003-2004)

Riunioni del

15 dicembre 2003

19 dicembre 2003

22 dicembre 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 23 /C - RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2003**

### **1 - RECLAMO POL. MASTRATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASTRATI/CARPINONE DEL 28.9.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 42 del 6.11.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 6 novembre 2003, accoglieva il reclamo della S.S. Carpinone ed infliggeva alla società Polisportiva Mastrati la sanzione della perdita della gara in oggetto, per 0-3.

La Commissione osservava che i calciatori Nardolillo Alfonso e Parisi Antonio della Polisportiva Mastrati non avevano titolo a partecipare alla gara in oggetto, in quanto dovevano, ancora, scontare un residuo di squalifica di una giornata, a fronte di una squalifica di due giornate, comminata nello scorso campionato e pubblicata sul Com. Uff. n. 113 del 30 aprile 2003.

A nulla rilevava il fatto che i due calciatori non avessero partecipato alle gare del 30.4.2003, data antecedente alla decorrenza della squalifica (il giorno precedente a quello di pubblicazione del Com. Uff. e cioè, nel caso in esame, l'1.5.2003). I due calciatori, non disputando, invece, la gara del 4.5.2003, avevano scontato la prima delle due giornate di squalifica e quindi, erano in posizione irregolare al momento della partecipazione alla gara in oggetto.

La Polisportiva Mastrati proponeva appello alla C.A.F., avverso la predetta pronuncia sostenendo la regolarità della posizione dei calciatori Nardolillo e Parisi, "avendo (gli stessi) già scontato entrambe le giornate di squalifica loro comminate dal G.S., come da Com. Uff. n. 113 del 30.4.2003", in quanto espulsi, durante la gara Mastrati/Rufrae, organizzata dalla L.N.D., del 27.4.2003. Di conseguenza, nel loro caso, doveva trovare applicazione l'art. 41 comma 2 C.G.S. e non l'art. 17 comma 2 dello stesso codice, al quale ha fatto erroneamente riferito la Commissione Disciplinare.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

L'impostazione della ricorrente è corretta, in quanto, sulla base del predetto art. 41 comma 2 C.G.S. "il calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata, senza declaratoria del Giudice Sportivo".

L'art. 41 comma 2 C.G.S. deroga, infatti, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti (escluse quelle delle categorie "pulcini" e "esordienti") a quanto disposto dall'art. 17 comma 2 stesso codice.

I due calciatori hanno, quindi, scontato la loro prima gara di squalifica, regolarmente, il 30.4.2003 (gara di recupero: Pescopennataro/Mastrati).

Successivamente, essendo stati squalificati, non per una, ma per due gare effettive (v. Com. Uff. n. 113 del 30 aprile 2003) i due calciatori scontavano l'ulteriore e ultima giornata di squalifica nella successiva gara Poggio Sannita/Mastrati del 4.5.2003 e partecipavano regolarmente alla gara del successivo campionato Polisportiva Mastrati/S.S. Carpinone Calcio del 28.9.2003.

Ne consegue che deve essere annullata la predetta delibera della Commissione Disciplinare e ripristinato il risultato conseguito sul campo (Polisportiva Mastrati/S.S. Carpinone 0-2).

Deve essere restituita la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Mastrati di Venafro (Isernia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-0 acquisito in campo nella gara suindicata. Si ordina restituire la tassa versata.

**2 - RECLAMO DELLA S.S. IDEAL CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICCHIO/IDEAL CLUB DEL 19.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003)

L'U.S. Vicchio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla gara Vicchio/Ideal Club Incisa, disputata il 19.10.2003 per il Campionato di 1ª Categoria, Girone C" e terminata con il risultato di 0-2.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Morandi Andrea tesserato per altra società.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 13 novembre 2003, accertato che il predetto calciatore era tesserato per la S.S. Resco Reggello, accoglieva il reclamo e, per l'effetto, infliggeva alla S.S. Ideal Club Incisa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di Euro 100, al calciatore Morandi una giornata di squalifica e al Sig. Bacciatti Paolo, accompagnatore ufficiale, la inibizione fino al 13.12.2003.

La S.S. Ideal Club Incisa appella tale decisione.

L'appello è da respingere.

Ed invero non appare credibile che la U.S. Vicchio, nel proporre reclamo alla Commissione Disciplinare, abbia inviato alla controparte con raccomandata con avviso di ricevimento una busta chiusa vuota, non contenente cioè copia del reclamo, contravvenendo così all'art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva che impone tale incombenza per l'ammissibilità dei reclami attinenti alla regolarità delle gare.

Il rilievo non è attendibile atteso che il reclamo della U.S. Vicchio risulta fondato su un dato di fatto incontrovertibile che sicuramente avrebbe consentito a detta società di vincere a tavolino la gara in parola, di tal che la società reclamante non aveva alcun interesse a inviare alla controparte solo busta vuota.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Ideal Club di Incisa Valdarno (Firenze). Ordina incamerarsi la tassa versata.

**3 - RECLAMO DELLA S.C. RINO GATTUSO SCHIAVONEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORTORA/RINO GATTUSO SCHIAVONEA DEL 4.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 45 dell'11.11.2003)

Con il reclamo in trattazione, la società Rino Gattuso Schiavonea, che ha visto concludersi in senso non favorevole i due precedenti gradi di giudizio, torna a reclamare la vittoria a tavolino per 3-0 relativamente alla gara di campionato di 1ª Categoria disputata il 4 ottobre 2003 sul campo della società Tortora (terminata con il punteggio di 5-2 in favore della società ospitante), il tutto alla luce della presunta posizione irregolare del calciatore del Tortora Benvenuto Antonio, il quale, in distinta al n. 3, sarebbe stato identificato con mezzi non regolamentari (in particolare tessera di autopullman di linea), e della cui effettiva identità si avanzano pertanto dubbi.

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare non ha messo in discussione che il direttore di gara abbia proceduto all'identificazione del suddetto atleta per il tramite di un documento diverso da quelli indicati dalla normativa federale (cfr., in particolare, l'art. 71 N.O.I.F., che è norma procedurale rivolta prettamente agli arbitri), ma al contempo ha ritenuto elemento dirimente che in virtù della documentazione in atti risulta incontrovertibile che il calciatore che ha preso parte alla gara sia effettivamente la stessa persona identificata dall'arbitro, seppur in maniera non ortodossa.

Tale ultimo profilo, ad avviso della presente Commissione, si appalesa decisivo, atteso che l'irregolare identificazione non ha, comunque, inficiato il regolare svolgimento della gara sopra citata.

Né manca, in effetti, la documentazione, anche fotografica, agli atti della vertenza che consente di non revocare in dubbio l'identità del calciatore in argomento, che è risultato regolarmente tesserato per la società Tortora.

Il Collegio, pertanto, alla stregua dell'infondatezza nel merito del gravame, potendo prescindere dalle questioni di rito sollevate dalla controparte resistente, ed avanzate in verità senza il rigoroso conforto di convincenti elementi probatori, ritiene, in definitiva, di poter confermare la decisione impugnata.

La reiezione del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della S.C. Rino Gattuso Schiavonea di Corigliano Calabro (Cosenza) come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **4 - RECLAMO DELL'A.C. OLGiate OLONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLGiate OLONA/UNION VILLA CASSANO DEL 19.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 19.11.2003)

L'A.C. Olgiate Olona proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia avverso l'omologazione del risultato della gara del Campionato di Promozione - Girone A - Olgiate Olona/Union Villa Cassano del 19.10.2003, pubblicata sul C.U. n. 16 del 23 ottobre 2003 avendo, nel corso di tale gara, la società Union Villa Cassano schierato in campo il calciatore Piazzì Cristian in seguito risultato tesserato d'associazione calcistica affiliata alla Federazione Elvetica, ma non tesserato secondo le N.O.I.F. della F.I.G.C..

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia rigettava il ricorso (C.U. del 13.11.2003) specificando come risultasse dagli atti dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che il calciatore Piazzì Cristian era tesserato con la Union Villa Cassano a far data dal 26.8.2003 e di conseguenza avesse titolo a partecipare alla gara in esame.

Proponeva appello a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Vanzaghellese sostenendo come verifiche successive alla gara disputatasi il 12.10.2003 avessero rilevato che:  
- nella stagione agonistica 2002/2003 il Sig. Piazzì, di cittadinanza italiana, aveva militato per una squadra della Confederazione Elvetica. In particolare, tesserato per la "FC STABIO" era stato concesso in prestito alla "GC BIASCHESI";

- lo stesso giocatore alla data del 15.7.2003 non risultava regolarmente tesserato presso la F.I.G.C.;

- lo stesso giocatore alla data del 23.10.2003 risultava "tesserato per una società affiliata alla Associazione Svizzera di Football".

Chiedeva pertanto che, non essendosi adempiuto alle prescrizioni dettate dall'art. 40.6 N.O.I.F. in punto di limitazioni del tesseramento calciatori provenienti da Federazioni estere, in riforma della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, venisse invalidato il risultato conseguito sul campo o venisse assegnata la vittoria ed i conseguenti tre punti in classifica alla A.C. Olgiate Olona.

La A.S. Union Villa Cassano, nelle proprie controdeduzioni, sottolineava come non risultando il calciatore in questione vincolato ad alcuna società (come da documentazione ricevuta il 21.8.2003 da parte del Comitato Regionale Lombardia) e non esistendo nessun transfer da Federazione Italiana a Federazione Elvetica, avessero provveduto al tesseramento dello stesso il 26.8.2003, non ricevendo controindicazione alcuna.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma dell'impugnata delibera.

Il ricorso è infondato e va quindi respinto.

Il calciatore Piazzi Cristian risulta tesserato con la società Union Villa Cassano a far data dal 26.8.2003 e conseguentemente lo stesso, alla data della disputa della gara (il 19.12.2003) aveva titolo a partecipare alla gara in esame.

È ben vero che, da indagini successive alla suddetta gara, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., solo il 26.11.2003, ebbe a riscontrare che, relativamente al Piazzi Cristian, era stato rilasciato il certificato internazionale di trasferimento, per la Federazione Svizzera, in data 10.8.2003; e che il trasferimento delle prestazioni sportive dello stesso non fosse stato registrato per "mera dimenticanza"; con la conseguenza che il tesseramento per la società Union Villa Cassano deve essere revocato e trasmessa nuova richiesta di tesseramento all'Ufficio Tesseramento per regolarizzare la posizione del calciatore Piazzi Cristian.

Ma tale aspetto omissivo da parte dell'organo federale preposto non può danneggiare la società Union Villa Cassano, la quale aveva fatto giustamente completo affidamento alla formale documentazione, datata 21.8.2003, proveniente dal Comitato Regionale Lombardia che, relativamente alla posizione Piazzi Cristian lo aveva definito SVINCOLATO; nonché al suo formale tesseramento per la Union Villa Cassano datato 26.8.2003 proveniente dalla U.S. Guanzatese.

Pertanto alla data della disputa della gara, il 19.10.2003, la posizione del calciatore Piazzi Cristian risultava formalmente quella di tesserato con la Union Villa Cassano e pertanto aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Olgiate Olona di Olgiate Olona (Varese). Ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 - RECLAMO DELL'U.S. VANZAGHELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION VILLA CASSANO/VANZAGHELLESE DEL 12.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003)

La U.S. Vanzaghellese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia avverso l'omologazione del risultato della gara del Campionato di Promozione - Girone A - Union Villa Cassano/U.S. Vanzaghellese del 12.10.2003, pubblicata sul C.U. n. 15 del 16 ottobre 2003 avendo, nel corso di tale gara, la società Union Villa Cassano schierato in campo il calciatore Piazzi Cristian, in seguito risultato tesserato d'associazione calcistica affiliata alla Federazione Elvetica, ma non tesserato secondo le N.O.I.F. della F.I.G.C..

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia rigettava il ricorso (C.U. del 13.11.2003) specificando come risultasse dagli atti dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che il calciatore Piazzi Cristian era tesserato con la Union Villa Cassano a far data dal 26.8.2003 e di conseguenza avesse titolo a partecipare alla gara in esame.

Proponeva appello a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Vanzaghellese sostenendo come verifiche successive alla gara disputatasi il 12.10.2003 avessero rilevato che:

- nella stagione agonistica 2002/2003 il Sig. Piazzi, di cittadinanza italiana, aveva militato per una squadra della Confederazione Elvetica. In particolare, tesserato per la "FC STABIO" era stato concesso in prestito alla "GC BIASCHESI";
- lo stesso giocatore alla data del 15.7.2003 non risultava regolarmente tesserato presso la F.I.G.C.;
- lo stesso giocatore alla data del 23.10.2003 risultava "tesserato per una società affiliata alla Associazione Svizzera di Football".

Chiedeva pertanto che, non essendosi adempiuto alle prescrizioni dettate dall'art. 40.6 N.O.I.F. in punto di limitazioni del tesseramento calciatori provenienti da Federazioni estere, in riforma della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comita-

to Regionale Lombardia, venisse invalidato il risultato conseguito sul campo o venisse assegnata la vittoria ed i conseguenti tre punti in classifica alla U.S. Vanzaghellese.

L'appello va rigettato perché inammissibile, ex art. 42.3 C.G.S., il ricorso presentato dalla U.S. Vanzaghellese alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia.

L'art. 42.3 C.G.S. testualmente recita: "i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa.

Nella specie risulta dagli atti che il ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara Union Villa Cassano/U.S. Vanzaghellese disputatasi il 12.10.2003 sia stato inoltrato "solo" il 25.10.2003 e quindi ben oltre il termine perentorio (ex art. 34.6 C.G.S.) prescritto.

Pertanto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso.

Consequenziale l'applicazione del dettato dell'art. 33.5 C.G.S. che sancisce che se la C.A.F. rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Vanzaghellese di Vanzaghello (Milano), annullando senza rinvio, ai sensi dell'art. 33.5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità per tardività del reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare dalla U.S. Vanzaghellese il 25.10.2003 avverso la regolarità della gara suindicata. Ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **6 - RECLAMO DELL'A.C. VICARIELLO 1999 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICARELLO/ORCIATICO DEL 12.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 13 novembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Orciatice in merito alla posizione del calciatore Bernardoni Matteo, schierato dalla A.C. Vicarello nella gara di Campionato di 2ª Categoria Vicarello/Orciatice del 12.10.2003 benché squalificato per una giornata perché espulso in gara di Coppa Toscana di Terza categoria. Rilevava la Commissione che il Bernardoni avrebbe dovuto scontare la sanzione nel campionato posto che la A.C. Vicarello, promossa in seconda categoria, non avrebbe disputato la Coppa Toscana di Terza categoria. Poiché la gara in contestazione era gara di campionato ed il Bernardoni, che non aveva ancora scontato la squalifica, non aveva titolo a prendervi parte, accoglieva, come già detto, il reclamo ed infliggeva alla A.C. Vicarello la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. Vicarello che osservava molto sinteticamente che per effetto del principio della separatezza il Bernardoni avrebbe dovuto scontare la squalifica in una gara di Coppa e non nel campionato. Poiché aveva preso parte regolarmente, dunque, alla gara con la A.S. Orciatice, chiedeva l'annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

L'appello della A.C. Vicarello, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita di essere accolto.

È principio fissato dagli articoli 14, commi 10.1) e 10.3), e 17, commi 3 e 6, C.G.S. che le sanzioni inflitte nell'ambito di una competizione devono essere scontate nella stessa competizione, posto che ciascuna di queste deve essere considerata separatamente dalle altre. Ne consegue, diversamente da quanto statuito dalla Commissione Disciplinare, che il Bernardoni, squalificato in relazione a gara di Coppa Toscana, è tenuto a scontare la giornata di squalifica in questa competizione (nella stagione sportiva in corso op-

pure nella o nelle stagioni sportive successive) e non nel Campionato, a nulla rilevando che la sua squadra di appartenenza (la A.C. Vicarello) nella stagione successiva a quella della squalifica non vi partecipi. La regola in esame non prevede deroghe di alcun genere, infatti, per il caso in cui un calciatore, squalificato nell'ambito di una competizione, non sia nelle condizioni di scontare immediatamente la sanzione inflittagli in quella stessa competizione.

Così stando le cose non vi è dubbio che il Bernardoni ha preso parte alla gara della sua squadra con la A.S. Orciatice del 12.10.2003 in posizione regolare e che l'appello proposto deve essere, come già anticipato, accolto.

Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Vicarello 1999 di Vicarello (Livorno), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 acquisito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**7 - RECLAMO DEL CALCIATORE IACOVONE GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI SEI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 20.11.2003)**

Con atto del giorno 11.7.2003 il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo deferiva alla Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato Iacovone Giovanni, calciatore della soc. Tre Ville, e questa stessa società per violazione, rispettivamente, dell'art. 2 C.G.S. e dell'art. 2, comma 4, stesso C.G.S..

Rilevava il Presidente che lo Iacovone aveva proposto querela nei confronti di tessera della soc. Silvi Calcio, Vannucci Cristian, a seguito delle lesioni subite nel corso della gara Silvi/Tre Ville del 17.6.2003 senza la preventiva richiesta della prescritta autorizzazione.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 20 novembre 2003 la Commissione Disciplinare accoglieva il deferimento ed infliggeva allo Iacovone la squalifica di mesi sei ed alla società l'ammenda di € 250,00. Rilevava che la giustificazione addotta dal calciatore non meritava particolare considerazione atteso il tempo trascorso dal fatto, 1.6.2003, alla richiesta, 28.7.2003. *“Se tale richiesta fosse stata tempestivamente presentata - concludeva la Commissione - sarebbe intervenuta la relativa decisione prima che scadesse il termine per la presentazione della querela”.*

Avverso tale decisione proponeva appello il (solo) Iacovone che ribadiva la gravità della situazione seguita alle lesioni (che lo avevano costretto a subire un intervento chirurgico) e la conseguente impossibilità di occuparsi da subito della richiesta di autorizzazione; richiesta che non aveva inoltrato prima del 28.7.2003 anche per aver cercato una composizione bonaria della vertenza. Faceva presente, poi, di non avere atteso l'autorizzazione oltre il 20.8.2003, giorno della proposizione della querela, per l'approssimarsi della scadenza del relativo termine.

Chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la squalifica.

L'appello dello Iacovone, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e va accolto.

Emerge in modo incontestabile dagli atti del procedimento, in merito alla ricostruzione dei fatti, che il calciatore Iacovone ebbe a subire il 1.6.2003 una grave aggressione da parte del Vannucci; aggressione che gli provocò trauma cranico facciale con frattura dell'arcata zigomatico sinistro e che lo costrinse a ricovero ospedaliero ed a vero e proprio



intervento chirurgico. Emerge pure che lo Iacovone inoltrò la richiesta di autorizzazione il 27.7.2003 e che propose la querela il 20 agosto successivo, vale a dire 11 giorni prima della scadenza del relativo termine.

Ebbene, così ricostruiti i fatti, non si vede quale rimprovero possa muoversi allo Iacovone e come lo si possa ritenere responsabile della violazione contestatagli. È vero che ha lasciato trascorrere un qualche tempo dal giorno dell'aggressione all'inoltro della richiesta di autorizzazione, ma bisogna considerare che nel suo caso si è trattato di lesioni di una certa gravità; di lesioni che lo hanno costretto al ricovero ospedaliero, con tanto di vero e proprio intervento operatorio, e che hanno comportato per lo Iacovone ansie e preoccupazioni di una certa serietà. Esigere, in una situazione del genere, che si preoccupasse da subito delle vicende legate all'attività calcistica sembra francamente eccessivo: la condotta del Iacovone non può essere valutata con riferimento al mero decorso del tempo, come se il 1.6.2003 non avesse preso corpo e non si fosse protratta nei giorni successivi una situazione grave dai risvolti umani davvero drammatici. Lo Iacovone ha subito trauma cranico facciale con frattura dell'arcata zigomo sinistro, non una banale contusione risolvibile in pochi giorni con l'applicazione di una pomata, e tanto basta perché questa Commissione ritenga ampiamente giustificato il tempo lasciato trascorrere fino alla richiesta dell'autorizzazione. E questo anche senza considerare gli inevitabili tentativi di comporre bonariamente la questione (che richiedono notoriamente tempo) e l'impossibilità di porre a carico del tesserato inefficienze altrui, posto il più che ampio lasso di tempo (circa un mese) perché il provvedimento (di accoglimento o di diniego della richiesta) venisse adottato.

Non ravvisando questa Commissione responsabilità alcuna, in definitiva, nella condotta dello Iacovone, che, compatibilmente con le condizioni di salute del momento, ha avanzato in tempo (ampiamente) utile la richiesta di autorizzazione ed ha proposto la querela negli ultimi giorni precedenti la scadenza del relativo termine, annulla la sanzione della squalifica allo stesso inflitta dalla Commissione Disciplinare con la decisione indicata in premessa.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., all'accoglimento dell'appello segue la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Iacovone Giovanni, annulla la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

**8 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO IN ORDINE ALLE SANZIONI COMMINATE, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 3.7.2003 PER DICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICO PREZIOSI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 151 del 27.11.2003)

La C.A.F. rinvia la richiesta del Calcio Como come sopra proposta alla riunione del 22.12.2003.



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 24 /C - RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2003**

### **1 - RECLAMO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DEJAN STANKOVIC OLTRE ALL'AMMENDA DI € 15.000,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 164 dell'11.12.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in data 2.12.2003, infliggeva al calciatore Stankovic Dejan, capitano della S.S. Lazio, la sanzione della squalifica di quattro giornate di gara e 1.500,00 euro di ammenda, per il suo comportamento scorretto, nei confronti di un Assistente del Direttore della gara Siena/Lazio del 29.11.2003 e consistito nel rivolgergli espressioni "gravemente ingiuriose ed irrispettose" e dopo essere stato, per questo motivo, espulso, nell'afferrare, con una mano, la sua maglietta.

A seguito del ricorso della S.S. Lazio, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, in data 11.12.2003, riduceva la sanzione da quattro a tre giornate di squalifica e aumentava l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro. La predetta Commissione motivava il suo provvedimento, ritenendo, tra l'altro, che il comportamento "grave e riprovevole" dello Stankovic si "è realizzato continuativamente in un unico contesto" e deve essere considerato come "istintivo".

Avverso questa decisione la S.S. Lazio proponeva appello alla C.A.F. per i seguenti motivi: 1) (Violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale, ex art. 33 punto 1, lettera b) C.G.S.) la Commissione Disciplinare ha errato nel non considerare "l'assorbimento del contegno irrispettoso in quello ingiurioso, in considerazione dell'unicità del contesto in cui la condotta posta in essere dello Stankovic è sorta e si è esaurita"; 2) (Omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile di ufficio, ex art. 33 punto 1, lettera c/ C.G.S.) sempre la Commissione, non ha valutato il motivo di ricorso della S.S. Lazio, circa il fatto che l'episodio che ci occupa è nato da una ritenuta erronea valutazione tecnica dell'Assistente, in sfavore della Lazio, in un momento particolarmente delicato della gara e non ha indicato, puntualmente, "i criteri, in base ai quali, è stato determinato il livello di condotta tenuto dallo Stankovic ed è stata, conseguentemente, quantificata la sanzione allo stesso irrogata, anche e non solo, in considerazione dell'assenza di recidiva".

L'appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti che seguono.

La C.A.F., pur concordando con la Commissione Disciplinare nel ritenere il comportamento dello Stankovic grave e deplorabile, osserva che lo stesso deve essere considerato come istintivo e praticamente, privo di violenza, anche contro le cose (la maglietta dell'Assistente è stata, infatti, lasciata "prontamente" v. rapporti di quest'ultimo); si è esaurito in un unico e breve contesto e ha avuto come destinatario il solo Assistente, senza riguardare, in alcun modo, il Direttore di gara.

In questo contesto, anche tenendo conto della mancanza di recidiva dello Stankovic, la sanzione della squalifica può essere ridotta a due giornate di gara, mentre non vi sono motivi per ridurre la sanzione dell'ammenda.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Conferma nel resto. Ordina restituirsì la tassa versata.



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25 /C - RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2003**

### **1 - APPELLO DEL POMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.10.2006 INFLITTA AL SIG. NAVISSE GIOVANNI** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 20.11.2003)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 15 del 30 ottobre 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara Falasche/Pomezia disputata in data 25.10.2003, ha inflitto al dirigente accompagnatore del Pomezia Calcio, Sig. Giovanni Navisse, la sanzione dell'inibizione fino al 31.10.2006 perché, entrato in campo ed avvicinatosi all'arbitro con fare minaccioso, lo spingeva violentemente con entrambe le mani, facendolo indietreggiare un paio di metri per poi avventarsi nuovamente contro di lui, spingendolo per altre tre volte fino a procurargli un forte dolore al torace, insultandolo e minacciandolo.

Avverso tale provvedimento il Pomezia Calcio ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il medesimo Comitato, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente e sostenendo che lo stesso sarebbe entrato in campo alterato, avendo visto il proprio figlio colpito in un'azione di gioco, e si sarebbe sì rivolto in maniera irraguardosa nei confronti dell'arbitro, ma senza colpirlo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 18 del 20 novembre 2003 l'adito Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il proposto reclamo, confermando l'irrogata sanzione, correttamente attribuendo fede privilegiata alle risultanze del referto arbitrale, nel quale è descritta la surriferita condotta posta in essere dal Navisse.

Con ricorso del 27.11.2003, il Pomezia Calcio ha ulteriormente reclamato il citato provvedimento sanzionatorio avanti a questa Commissione d'Appello, riproponendo mere questioni di fatto, atte a dimostrare una pretesa inesattezza del referto arbitrale in ordine alla descrizione del comportamento tenuto dal tesserato inibito.

Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo sia inammissibile. La reclamante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall'art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Pomezia Calcio di Pomezia e dispone incamerarsi la tassa versata.

### **2 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO COMO IN ORDINE ALLE SANZIONI COMMINATE, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 COMMA 3 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 3.7.2003 PER DICHIARAZIONI LESIVE RILASCIATE DAL PRESIDENTE ENRICO PREZIOSI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 151 del 27.11.2003)

La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia del Calcio Como di Como su istanza di parte alla riunione del 12.1.2004.

### **3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'ALLENATORE ORATI LUCIANO** (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 15.11.2003)

La C.A.F. rinvia il ricorso per revocazione dell'A.C. Ostuni Sport di Ostuni (Brindisi) su istanza di parte alla riunione del 19.1.2004.

#### **4 - APPELLO DELLA S.S. ARBUS AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'ALLENATORE MILIA GRAZIANO** (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 12.11.2003)

La S.S. Arbus ha proposto ricorso per revocazione contro la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 2 stagione 2003/2004, che l'ha dichiarata obbligata a pagare all'allenatore Milia Graziano la somma di euro 6.494,14 a saldo delle spettanze dallo stesso maturate per la stagione 2002/2003.

Sostiene la ricorrente che il Collegio Arbitrale avrebbe commesso molteplici "errori di fatto" ed in particolare: 1) non avrebbe rilevato l'improcedibilità del ricorso del Milia per mancata indicazione del nominativo del proprio arbitro; 2) avrebbe erroneamente utilizzato quale elemento di prova un contratto contrastante con quello ritualmente depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti; 3) avrebbe infine errato nel calcolo delle somme ancora dovute al Milia, sia pure in forza della scrittura datata 20 agosto 2002, modificativa di quella originariamente depositata in Lega.

Il rimedio della revocazione contro la delibera del Collegio Arbitrale sarebbe quindi ammessa, nel caso di specie, in forza dell'art. 9 punto d) del "Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale".

La C.A.F. rileva preliminarmente che il ricorso è inammissibile.

Avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, che sono per regolamento definitive e quindi non impugnabili, è ammesso esclusivamente il rimedio straordinario della revocazione nelle ipotesi tassativamente elencate nell'art. 9 del Regolamento, l'ultima delle quali ("d/ se nel procedimento è stato commesso un errore di fatto") è quella invocata dalla Società ricorrente.

L'errore di fatto sussiste, per consolidato orientamento giurisprudenziale, allorché il giudice sia incorso in un evidente ed oggettivo errore di percezione in ordine all'esistenza od inesistenza di un fatto e tale errore di percezione sia risultato determinante ai fini della decisione.

Il ricorso della S.S. Arbus contesta invece al Collegio Arbitrale la violazione di norme federali, contenute nel "Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale" e nelle N.O.I.F., violazione che non ha alcuna attinenza con l'errore di fatto come sopra definito, riguardando piuttosto presunti errori di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali, nei cui confronti possono essere soltanto fatti valere quei mezzi ordinari di impugnazione che non sono invece esperibili, come si è detto, avverso le decisioni del Collegio Arbitrale.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla S.S. Arbus di Arbus Cagliari e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **5 - APPELLO DELL'U.S. REAL AIROLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITE GARA REAL AIROLA/NUOVA POL. SOLOPACA DELL'1.11.2003, SQUALIFICA CAMPO DUE GIORNATE E AMMENDA € 516,00 ALLA SOCIETÀ E LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.10.2006 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE AL SIG. DE SISTO ANGELO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 37 del 27.11.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 27 novembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo proposto dalla U.S. Real Airola in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara con la soc. Nuova P.

Solopaca del 1.11.2003 ed alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti della stessa società (squalifica del campo per due giornate ed ammenda di € 516,00) e del medico sociale, dr. De Sisto Angelo (inibizione con proposta di radiazione). Rilevava, sulla base del referto arbitrale, che i fatti erano stati di entità tale da giustificare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo; sanzioni a torto ritenute severe dalla società reclamante.

Avverso tale decisione proponeva appello la società, obiettando che la Commissione aveva deciso senza attendere l'esito degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, accertamenti espressamente richiesti dalla attuale reclamante allo stesso Ufficio Indagini. Chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio alla Commissione Disciplinare per la nuova decisione all'esito degli accertamenti dell'Ufficio Indagini.

L'appello della U.S. Real Airola, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate"; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l'esame della condotta tenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull'entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare.

Nel caso in esame la U.S. Real Airola non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, per cui, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell'art. 33, punto 1, C.G.S., l'appello non può essere ritenuto ammissibile.

Non può esserlo, in particolare, sotto il profilo di cui alla lettera b) dell'art. 33 cit., dal momento che la U.S. Real Airola ha sollecitato a questa Commissione il rinvio del caso alla Commissione Disciplinare, per una nuova decisione sulla base degli accertamenti richiesti all'Ufficio Indagini, in forza di un iter procedurale non previsto dal C.G.S. e di cui non può sostenersi di conseguenza la violazione.

Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l'assenza dei presupposti cui l'art. 33, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione, per cui l'appello proposto dalla U.S. Real Airola va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Real Airola Calcio di Benevento e dispone incamerarsi la tassa versata.

## **6 - APPELLO DELLA S.S. STELLA AZZURRA DROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SEMINARESE/STELLA AZZURRA DROSI DEL 26.10.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 52 del 24.11.2003)

La S.S. Stella Azzurra proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria contestando la regolarità della gara Seminarese/Stella Azzurra Drosi del 26.10.2003, dovuta alla presunta posizione irregolare del calciatore Giofrè Giovanni schierato nelle file della società Seminarese, poiché questi è anche dirigente della stessa società Seminarese e quindi, secondo il ricorrente, non avrebbe avuto il diritto di partecipare alla gara in questione (Comunicato Ufficiale n. 52 del 24 novembre 2003).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava il ricorso sostenendo come l'inibizione all'impiego come calciatore dei dirigenti fosse riservato esclusivamente a coloro che fossero tesserati come calciatori per una squadra e come di-

rigenti per altra e diversa squadra associata alla stessa Lega al fine di evitare situazioni di incompatibilità.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la società Stella Azzurra Drosi, prendendo atto che il dirigente di una società può partecipare ad una gara in qualità di calciatore della stessa squadra per la quale riveste la diversa qualifica, ma rilevando comunque come il calciatore in questione, Giofrè Giovanni non avesse titolo a partecipare alla gara del 26.10.2003 non risultando a tale data tesserato in qualità di calciatore con la società Seminarese.

Chiedeva pertanto l'accoglimento del proprio ricorso e l'assegnazione della vittoria con il punteggio di 0-2.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Risulta dagli atti come Giofrè Giovanni risulti regolarmente tesserato, quale calciatore della società Seminarese a far data dal 25.10.2003: pertanto alla data della gara Seminarese/Stella Azzurra Drosi svoltasi il 26.10.2003 il Giofrè Giovanni risultava essere in posizione regolare e potesse essere quindi impiegato regolarmente.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurra Drosi di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa versata.